

## VERBALE DI ACCORDO

ai fini della domanda di concessione del trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19", ex art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del al Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, di concessione per un periodo di ulteriori 6 settimane del trattamento di integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19".

Il 11 novembre 2020 si sono confrontati con modalità telematica

**Brooks Brothers Europe Srl**, con sede legale in Via Forcella 3, 20144 Milano, CF/PI 03860610967, in persona di Luca Gastaldi

**Confcommercio MI-LO-MB** Alessandra Setti

e

**Filcams CGIL** - Nazionale rappresentata da Jeff Nonato

**Fisascat CISL** - Nazionale rappresentata da Maria Elena Vanelli

**Uiltucs UIL** Nazionale rappresentata da Emilio Fagnoli

### Premesso che

- a) Brooks Brothers Europe S.r.l. opera nel settore commercio, occupa più di 50 dipendenti ed è azienda "multilocalizzata" avendo, oltre alle tre sedi operative centrali site in Lombardia, unità produttive ubicate in almeno 5 regioni o province autonome sul territorio nazionale;
- b) Nell'anno in corso la Società ha attivato la procedura di informazione e consultazione sindacale accedendo alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga secondo le normative vigenti continuativamente a partire dal 01/04/2020 in base agli accordi sindacali -sottoscritti con le OO.SS firmatarie del presente Accordo- del 15/4/2020, 12/6/2020/, 1/7/2020 e 29/9/2020.
- c) L'art. 12 del Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 ha, da ultimo, previsto che: "I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma".
- d) Gli effetti del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte hanno determinato e stanno continuando a determinare (i) una contrazione delle attività di vendita/supporto alla vendita dei prodotti a marchio Brooks Brothers, svolte dalla Società, e, altresì, (ii) una contrazione dell'attività lavorativa delle sedi centrali in relazione all'andamento delle attività presso le unità di vendita. Ciò, in conseguenza, dapprima, della protratta chiusura dei negozi a seguito delle misure di contenimento adottate dalle autorità preposte, e attualmente, delle inevitabili ripercussioni della perdurante situazione epidemiologica sulla complessa ripresa delle attività dei canali distributivi, anche in ragione degli effetti sulla organizzazione del lavoro delle misure anti-contagio discendenti dalle relative normative e Protocolli di sicurezza adottati.


**Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato e/o determinerà:**

- la perdurante contrazione delle attività di vendita. Questo in conseguenza della protratta chiusura al pubblico dei punti di vendita con conseguente totale sospensione dell'attività lavorativa del personale addetto a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti fino al 17 maggio 2020, nonché, alla riapertura dei punti vendita, della tutt'ora in atto contrazione dell'attività per via delle ripercussioni ad oggi della perdurante situazione epidemiologica sulla ripresa delle attività di vendita e di supporto alla vendita, degli effetti sulla organizzazione del lavoro delle misure anti-contagio discendenti dalle relative normative e Protocolli di sicurezza adottati, e tenuto conto della negativa situazione venutasi a determinare.

La predetta situazione venutasi a determinare rende indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, per n. di **172** lavoratori su un organico complessivo di 180 (dirigenti, quadri, impiegati) per un periodo di 6 settimane, in continuità con la precedente domanda di Cassa Integrazione in deroga COVID-19 come da testo di avvio della procedura consultazione sindacale del 03 settembre 2020, qui allegato.

**Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

1. le premesse sono parte integrante del presente accordo;



2. la predetta situazione e la conseguente riduzione dell'attività, rende necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 nonché ai sensi dell'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, e del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, nonché al Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) in continuità con la precedente domanda di ammortizzatori sociali COVID-19:
  - riduzione complessiva media sino ad un massimo del 70% (con possibile sospensione a "zero ore" in caso di nuovi provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività di vendita che venissero disposte dalle Autorità, a livello nazionale o regionale/territoriale) per tutti nr. 172 lavoratori operanti presso i punti vendita e le sedi operative. In base alle esigenze tecnico organizzative della Società potrà essere applicato un principio di rotazione del personale tenuto altresì conto delle competenze in possesso dei lavoratori nonché della loro fungibilità, e nel rispetto delle disposizioni normative.
4. In considerazione del fatto che gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la Società, quale condizione di miglior favore, anticiperà ai dipendenti che ne faranno richiesta, per i quali è richiesto il trattamento di integrazione salariale come sopra indicati, i ratei di 14ma maturati alla data del 30 novembre 2020, da corrispondere in due tranches con le buste paga di competenza dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021. Le richieste dovranno pervenire rispettivamente entro 18 dicembre 2020 e 15 gennaio 2021.

La società anticiperà inoltre ai dipendenti che si trovino nella condizione di sospensione a "zero ore" per l'instaurazione delle "zone rosse", come definiti dall'ordinanza del 10 novembre 2020 del Ministero della Salute, gli importi spettanti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga nella busta paga di novembre (pagamento 10 dicembre) nella misura massima consentita e conguagliati con le denunce contributive Inps una volta intervenute le autorizzazioni da parte degli Enti competenti, così come previsto dall'art. 22 comma 6-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n.34.

Laddove non fosse possibile l'apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte impossibilitata invierà apposita Pec con allegato il presente accordo che con tale invio si intenderà ad ogni effetto accettato e sottoscritto.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto ex art. 22 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del al Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, di concessione per un periodo di 6 settimane del trattamento di integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19".

Letto confermato sottoscritto

**BROOKS BROTHERS EUROPE SRL**



**Confcommercio MI-LO-MB**



**Filcams CGIL - Nazionale**



**Fisascat CISL - Nazionale**



**Uiltucs UIL - Nazionale**

